



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	16.10.2012; 19.03.2013; 15.04.2015; 23.01.2019; 22.04.2020
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.10.2012; 26.03.2013; 24.04.2015; 31.01.2019; 30.04.2020
DECRETO RETTORALE	653/2013 dd. 24.05.2013; 418/2015 dd. 29.04.2015; 113/2019 dd. 6.03.2019; 348/2020 dd.21.05.2020
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Gestione del personale docente

Data ultimo aggiornamento: 21 maggio 2020

a cura dell'Ufficio Affari Generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, mediante apposite procedure selettive, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito denominati "assegni").
2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora l'assegno sia conferito a:
 - a) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori di procedure selettive bandite, nell'ambito di specifici programmi di ricerca, da enti pubblici e agenzie di ricerca nazionali, esteri, internazionali e comunitari diversi da quelli previsti dalla lettera a) del presente articolo, nonché da fondazioni ed enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi tra le finalità statutarie l'alta formazione e la ricerca scientifica. La proposta di conferimento dell'assegno viene approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione previa verifica della sussistenza degli anzidetti requisiti e della corrispondenza delle procedure selettive ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 2 - Destinatari degli assegni di ricerca

1. Possono essere destinatari degli assegni di cui al presente regolamento studiosi in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Non possono partecipare alle predette procedure selettive coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Ai fini dell'ammissione alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento è richiesto il possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), della laurea specialistica o magistrale ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

un'adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

5. Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Colui che appartenga al suddetto personale, qualora risulti vincitore dell'assegno, dovrà presentare, nei termini previsti per la stipulazione del contratto, copia della lettera di dimissioni dall'ente o dall'istituzione di appartenenza, e potrà stipulare il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca dopo aver prodotto copia del provvedimento di accettazione delle dimissioni.

Art. 3 - Divieto di cumulo e incompatibilità

1. La fruizione dell'assegno di ricerca non è compatibile con la titolarità di altro assegno, con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, scuole di specializzazione in medicina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, master di primo e secondo livello, in Italia o all'estero, o comunque con rapporti di lavoro subordinato e, per i lavoratori dipendenti di ruolo, comporta il collocamento in aspettativa senza assegni secondo le norme previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

2. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni o enti nazionali, esteri o internazionali, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Art. 4 - Durata e importo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e, ove previsto dal bando di selezione, possono essere rinnovati alla scadenza per una durata non inferiore a un anno.

2. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l'attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all'effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intersorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della medesima legge, intersorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 2, comma 5 del presente regolamento, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. L'importo degli assegni di ricerca è determinato dal Dipartimento che ne ha chiesto l'attivazione, tenuto conto dell'importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

6. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 5 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo - Astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia



1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. In materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
4. I titolari degli assegni di ricerca sono dotati di copertura assicurativa contro il rischio di infortuni.

Art. 6 - Finanziamento

1. Il finanziamento degli assegni di ricerca può trovare copertura, parziale o totale, a carico dell'Università (fondi ministeriali, fondi esterni o di bilancio) ovvero del Dipartimento interessato.
2. L'attivazione degli assegni di ricerca è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità finanziaria per la copertura della relativa spesa per tutta la durata dell'assegno.
Il responsabile del Dipartimento richiedente dovrà attestare la provenienza, la consistenza e la disponibilità dei fondi per il finanziamento di ciascun assegno.
Qualora la spesa per l'assegno sia, anche in parte, a carico di fondi di pertinenza di un docente, il titolare dei fondi dovrà controfirmare la suddetta attestazione.
3. Qualora l'attivazione dell'assegno di ricerca sia subordinata alla stipulazione di una convenzione con un ente esterno (co)finanziatore - salvo che il (co)finanziamento non derivi da una convenzione-quadro già in atto - e la proposta di accordo non risulti conforme allo schema approvato dagli organi accademici, il relativo testo dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di cessazione anticipata di assegni di ricerca le quote finanziarie residue potranno essere utilizzate per bandire assegni, per il medesimo programma di ricerca, di durata comunque non inferiore a un anno.
Qualora, entro tre mesi dalla predetta cessazione anticipata, non venga richiesta l'emissione di un nuovo bando, la quota di cofinanziamento a carico del Centro principale di spesa non utilizzata rimane accantonata presso il bilancio del medesimo, a integrazione del fondo assegni di ricerca.

Art. 7 - Richieste di attivazione degli assegni di ricerca

1. L'attivazione degli assegni di ricerca può essere richiesta dal Consiglio del Dipartimento nonché dal Direttore di tale struttura, appositamente dallo stesso delegato.
2. La richiesta di attivazione di ciascun assegno di ricerca deve indicare:
 - a) i settori scientifico-disciplinari ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
 - b) il responsabile scientifico, individuato tra i docenti e i ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fa riferimento il programma di ricerca;
 - c) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività dell'assegnista (in italiano e in inglese);
 - d) la descrizione sintetica del suddetto programma (in italiano e in inglese);



- e) la durata dell'assegno (specificandone l'eventuale rinnovabilità);
- f) l'importo dell'assegno (costo complessivo per l'Ateneo).

3. Per il conferimento di ciascun assegno di ricerca viene indetta, con decreto rettorale, una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio.

Al suddetto provvedimento viene data pubblicità sul sito internet e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Trieste, nonché sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 8 - Domande dei candidati

1. Le domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al precedente articolo devono essere redatte secondo le modalità stabilite dal bando e devono pervenire all'Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento.

Art. 9 - Commissione giudicatrice

1. Per ciascuna procedura selettiva viene nominata, con decreto del Rettore, una commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, di norma, è composta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e da altri due membri effettivi, di cui uno scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori delle Università italiane, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini, e l'altro, anche esterno, appartenente a Università italiane o straniere o a Istituti accreditati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Qualora il responsabile scientifico del progetto di ricerca non fosse in possesso dei requisiti di cui all'art. di cui all'art 6, commi 7 e 8, legge n. 240/2010, ovvero versasse in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità, è sostituito da un professore o un ricercatore preferibilmente appartenente ai ruoli dell'Ateneo, afferente al settore concorsuale per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini che risulti in possesso di detti requisiti.

2. Scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, il Dipartimento interessato, sentito il Responsabile scientifico del progetto di ricerca, propone al Magnifico Rettore i componenti della commissione giudicatrice dopo aver verificato che gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'art 6, commi 7 e 8, legge n. 240/2010.

3. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto l'attivazione dell'assegno.

4. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale nelle fasi della procedura, di cui al successivo art. 10, con le modalità previste dal Bando di indizione della procedura selettiva.

Art. 10 - Valutazione dei candidati

1. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio e consiste in una valutazione comparativa dei candidati.

2. La commissione giudicatrice stabilisce previamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

3. Per le pubblicazioni scientifiche e per i titoli, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 70 punti ripartiti secondo lo schema seguente:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
- diplomi di specializzazione;
- diplomi di *master* ;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati;
- pubblicazioni scientifiche;
- [eventuali altri titoli].

4. Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, la commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con i settori scientifico-disciplinari e con il programma di ricerca per cui viene bandita la selezione;
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.

5. La commissione giudicatrice, compiute le valutazioni di cui ai commi 3 e 4, previa valutazione comparativa con gli altri candidati e constatato che solo un candidato ha ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70, indica il vincitore della selezione, dando adeguata motivazione al giudizio.

6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, la commissione giudicatrice procede al colloquio con i candidati ammessi, previa loro convocazione nei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70.

Per il colloquio, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si considera superato qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 20 punti.

La valutazione complessiva dei candidati viene determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio.

Art. 11 - Formulazione e utilizzo della graduatoria

1. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati e designa vincitore il candidato risultato al primo posto della graduatoria di merito.

2. Entro trenta giorni dalla consegna da parte della commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

3. In caso di cessazione anticipata dell'assegnista nonché di recesso dell'Università nelle ipotesi di cui al successivo articolo 13, la graduatoria potrà essere utilizzata ai fini della stipulazione di contratti di durata comunque non inferiore a un anno, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato.

Art. 12 - Attività degli assegnisti

1. L'assegno di ricerca è conferito al vincitore della selezione di cui al presente regolamento mediante stipulazione di un apposito contratto di collaborazione che regola lo svolgimento dell'attività di ricerca.

2. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

3. Il contratto ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione, salvo ragioni motivate da documentate esigenze connesse all'attività di ricerca.

4. L'attività di ricerca del titolare dell'assegno ha carattere continuativo e, in relazione alla realizzazione dello specifico programma di ricerca a cui è finalizzata, si svolge in rapporto di coordinamento con la complessiva attività del Dipartimento di pertinenza.

5. I titolari degli assegni di ricerca, che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito l'assegno e sotto la supervisione del responsabile scientifico.



6. Al di fuori dell'impegno per l'attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di pertinenza, gli assegnisti possono svolgere l'attività didattica che sia stata a essi conferita ai sensi della normativa vigente in materia. Gli assegnisti, qualora rivestano la qualifica di cultore della materia, possono partecipare alle commissioni degli esami di profitto.

Articolo 13 - Recesso dell'Università

1. L'Università può recedere dal contratto con l'assegnista, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze nel regolare svolgimento dell'attività di ricerca da parte dell'interessato.

In tale ipotesi, il Direttore del Dipartimento, su istanza del responsabile scientifico e sentito l'assegnista, informa tempestivamente il Rettore per le conseguenti determinazioni.

2. Il titolare dell'assegno di ricerca predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che rimane agli atti del Dipartimento di pertinenza e, previo parere del responsabile del programma di ricerca, viene valutata dal Consiglio della struttura stessa. In caso di valutazione negativa, il Rettore potrà disporre il recesso dal contratto.

Articolo 14 - Recesso del titolare dell'assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto mediante dichiarazione che deve pervenire al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di pertinenza almeno otto giorni prima della data indicata come ultimo giorno di fruizione dell'assegno.

2. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui al precedente comma, il titolare dell'assegno di ricerca, oltre alle eventuali somme indebitamente percepite, è tenuto a corrispondere all'Università, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del corrispettivo dell'assegno rapportato al periodo di mancato preavviso.

3. La penale può essere esclusa qualora il titolare dell'assegno receda per:

- opzione per l'ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;
- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l'interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.